

# **Ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (Ordinanza sul condono dell'imposta)**

## **Modifica del 2 giugno 2009**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1994<sup>1</sup> sul condono dell'imposta è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 102 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD),

### *Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> Trattandosi di imposta alla fonte, può presentare una domanda di condono soltanto il soggetto fiscale della prestazione imponibile o il rappresentante contrattuale da lui designato. Al debitore della prestazione imponibile non spetta tale diritto.

### *Art. 4*                    **Competenza**

<sup>1</sup> La Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC) decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta di un importo uguale o superiore a 25 000 franchi per anno fiscale.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta di un importo inferiore a 25 000 franchi per anno fiscale.

<sup>3</sup> Se è presentata una domanda di condono per più anni fiscali e in uno di questi anni l'imposta è di almeno 25 000 franchi, la decisione sulla domanda spetta alla CFC.

### *Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli eredi (art. 12 LIFD) possono, a loro volta, presentare una domanda di condono alle condizioni di cui all'articolo 167 LIFD. Un condono può essere accordato se l'eccedenza attiva della successione è necessaria per coprire i bisogni vitali degli eredi.

<sup>1</sup>    **RS 642.121**

<sup>2</sup>    **RS 642.11**

*Art. 29*            Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2009

Alle domande presentate prima del 1° luglio 2009 si applica l'articolo 4 del diritto anteriore.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

2 giugno 2009

Dipartimento federale delle finanze:  
Hans-Rudolf Merz